



**ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE**  
**Direzione Bilancio e Tesoro**  
**Gruppo VIII**  
**- Servizio Ispettivo -**

Prot. 12505

Palermo li 11/04/2000

**Alla Presidenza della Regione**

**Agli Assessorati Regionali**

**Ai Gruppi di Lavoro della  
Direzione Bilancio e Tesoro**

**Alle Ragionerie Centrali**

**Alla Direzione Finanze e Credito**

**All'Azienda delle foreste  
demaniali della Regione  
Siciliana.**

**e, p.c. Alla Corte dei Conti**

**LORO SEDI**

**CIRCOLARE N° 4/2000**

**Oggetto: Chiarimenti alla circolare n. 23/99 relativa ai controlli delle Ragionerie Centrali, alla luce delle disposizioni normative contenute nell' art. 62 della L.R. n. 10/99.**

A seguito di talune richieste di chiarimenti e puntualizzazioni di alcune istruzioni contenute nella Circolare n. 23 del 31/12/1999, emerse anche in sede di conferenza dei direttori regionali dell'8/02/2000 si rassegna quanto segue:

## 1. Tempi e modalità del procedimento di verifica degli atti delle amministrazioni.

Per tale punto si chiarisce che il termine di giorni 15 previsto dall'art.11 c. 1 del D.P.R 367/94, per la registrazione dei provvedimenti amministrativi, da parte della competente Ragioneria centrale, decorre dal giorno successivo (ex art. 155 c.p.c.) a quello di ricezione degli stessi.

Per conferire certezza alla data di ricezione dei suddetti provvedimenti si dispone che le competenti Ragionerie Centrali appongano su entrambe le copie degli elenchi di trasmissione, in presenza del latore, un timbro a datario con la seguente dizione:

Assessorato Bilancio e Finanze  
Ragioneria Centrale .....  
Elenco pervenuto in data .....  
L'Addetto all'Archivio .....

Quanto sopra in considerazione del fatto che ogni provvedimento inoltrato alla Ragioneria Centrale deve essere inserito in un elenco di trasmissione; ovvero, nel caso di inoltro di note per l'assunzione delle c.d. prenotazioni di impegno, detto timbro sarà apposto sulla lettera di accompagnamento redatta in duplice copia.

Una copia **dell'elenco** o della **lettera** sarà restituita contestualmente al latore.

## 2. Controllo di Legalità

Per quanto attiene alle perplessità manifestate, circa l'orientamento assunto dalla scrivente in ordine al c.d. "controllo di legalità", appare opportuno sottolineare che nella fattispecie è stato adottato il medesimo "consolidato" orientamento già assunto dall'Amministrazione dello Stato.

Per rafforzare, ove ve ne fosse bisogno, quanto sopra affermato si riporta qui di seguito un breve passo della Circolare N. 69 del 06/08/1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Divisioni 12° - 13° - Prot. n. 171993 - Roma, 06.08.1998 - :

“ ....omissis ..... il controllo preventivo incentrato sulla "verifica della legalità e regolarità" esercitato dalle Ragionerie sui provvedimenti di spesa che, nella pacifica generale interpretazione, veniva a concretizzare un vero e proprio controllo di "legittimità", a carattere impeditivo dell'efficacia degli atti, con l'introduzione della nuova normativa recata dall'art. 9 del D.P.R. n. 38 del 1998, subisce una sostanziale trasformazione: viene circoscritto alla sola "verifica di legalità della spesa", e, soprattutto, perde la caratteristica di controllo impeditivo sull'efficacia degli atti.

In sostanza **gli Uffici centrali del Bilancio e le Ragionerie provinciali devono limitarsi a verificare i profili di stretta aderenza degli atti alle leggi che li disciplinano**, escludendo ogni apprezzamento dell'interesse pubblico perseguito ovvero il sindacato sulle scelte discrezionali dell'Amministrazione, ovvero ancora verifiche di efficienza, efficacia ed economicità, che erano in qualche modo evocate dal concetto di "regolarità" al quale faceva riferimento il precedente sistema dei controlli. D'altro canto con l'abrogazione esplicita delle disposizioni recate dal R.D. 21 giugno 1924, n. 1036, dal relativo D.M. 12 agosto 1924 e della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (con esclusione degli artt. 3, 7 e 8) viene meno ogni valutazione dell'Ufficio centrale del Bilancio incentrato sul principio della "proficuità" della spesa.

..... omissis ..... ”.

### 3. Casi di rifiuto assoluto – Impegni di Spesa –

In ordine alle osservazioni formulate circa il richiamato art 11 della L.R. 47/77, infra le argomentazioni di cui al punto n. 2 del paragrafo 1 della circolare n. 23/99 “ Casi di rifiuto assoluto della registrazione dell’impegno di spesa”, si sottolinea che il contenuto del predetto art. 11 della L.R. 47/77 attiene all’identificazione giuridica dell’impegno di spesa; così come è già facilmente dato evincere dall’intestazione dell’articolo *de quo* : “Impegni di spesa ”.

Appare del tutto evidente che qualora un provvedimento Amministrativo non abbia tutte le connotazioni indicate dall’art. 11 della L.R. 47/77 non è un provvedimento qualificabile come

“impegno di spesa” e pertanto deve essere senza indugio rifiutato dalla Ragioneria centrale che non può assumere quale impegno di spesa un provvedimento che per *facta concludentia* non è tale.

#### 4. Procedimento di denuncia alla Corte dei Conti.

Il richiamato dovere di denuncia alla Corte dei Conti indicato al punto 4, ultimo periodo, della circolare in argomento non prevedeva un obbligo di denuncia derivante, *sic et simpliciter*, dal mancato adeguamento dell'amministrazione attiva all'osservazione precedentemente formulata dalla Ragioneria, ma testualmente riporta: “...omissis.... e da questa derivi danno all'erario regionale, effettivo e quantificabile anche se solo in via presunta.... omissis...”.

Il predetto dovere di denuncia non appare in contrasto con la funzione di “ Auditing “ prevista dalla medesima circolare, cioè dalla funzione di collaborazione, in quanto il predetto dovere discende direttamente dalla legge ( vgs Artt. 53 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, n. 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, n. 8, 3° comma, della L. 20 marzo 1975, n. 70, n. 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e n. 32 della L. 19 maggio 1976, n. 335, L. 14 gennaio 1994 , n. 20 ) e dalle disposizioni in materia dettate dalla Corte dei Conti ( vgs Circolare 28 Febbraio 1998 n. I.C/16 della procura Generale della Corte dei Conti ).

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel Sito Internet Ufficiale della Regione Siciliana e potrà inoltre essere inserita nella Banca dati FONS

L'ASSESSORE  
(Francesco Piro)